INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Polizza SFERA+

Area Beni

Condizioni di Assicurazione

Modulo Terremoto Proprietario

Edizione luglio 2026

SFERA+

Dedicato ai correntisti di Fideuram -
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
(di seguito anche Fideuram S.p.A.)

Mod. 186384-007-072026

Società del Gruppo INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Modulo Terremoto Proprietario

Caro Cliente,
il Modulo **Terremoto Proprietario** integra le Condizioni di Assicurazione di SFERA+, la Polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:
- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 7) – Norme relative alle coperture assicurative del Modulo
- **SEZIONE II** (Artt. 8 - 13) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

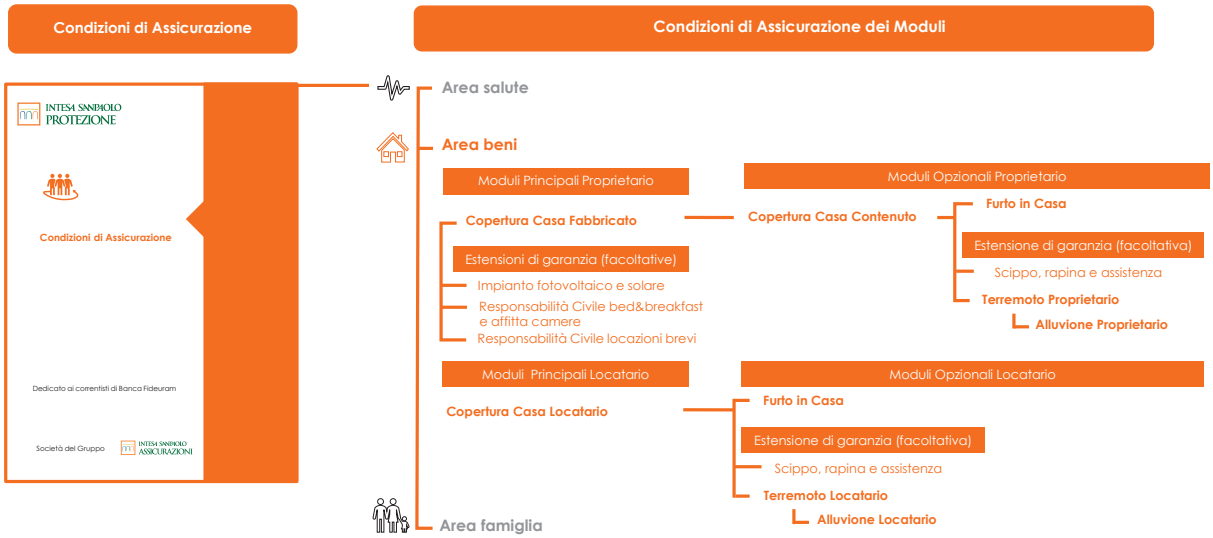

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo Terremoto Proprietario abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona,** identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
- **elemento grafico di colore arancione**, **riconoscibile anche grazie all'icona,** identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.

Il set informativo di SFERA+, disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasanpaoloprotezione.com ed è composto da:
- **Condizioni di assicurazione del Prodotto SFERA+.**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Condizioni di assicurazione del Modulo Terremoto Proprietario**

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I – MODULO TERREMOTO PROPRIETARIO

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO Pag. 1 di 11
Art. 1.1 Terremoto Proprietario Pag. 1 di 11
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 2 di 11
Art. 2.1 Terremoto Proprietario Pag. 2 di 11
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 3 di 11
Art. 3.1 Terremoto proprietario Pag. 3 di 11
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 4 di 11
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI Pag. 4 di 11
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 4 di 11
Art. 6.1 Carenze Pag. 4 di 11
Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO Pag. 5 di 11
Art. 7.1 Aggravamento e riduzione del rischio Pag. 5 di 11
Art. 7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco Pag. 5 di 11
Art. 7.3 Variazione delle somme assicurate e delle franchigie Pag. 5 di 11

SEZIONE II – MODULO TERREMOTO PROPRIETARIO

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINITRO

Art. 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 6 di 11
Art. 8.1 Denuncia del sinistro Pag. 6 di 11
Art. 8.2 Procedure per la valutazione del danno Pag. 6 di 11
Art. 8.3 Mandato dei periti Pag. 7 di 11
Art. 8.4 Determinazione del danno Pag. 7 di 11
8.4.1 Fabbricato (Valore a nuovo) Pag. 7 di 11
8.4.2 Contenuto (Valore a nuovo) Pag. 8 di 11
Art. 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 8 di 11
Art. 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Pag. 8 di 11
Art. 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Pag. 9 di 11
Art. 12. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 9 di 11
Art. 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO Pag. 9 di 11

GLOSSARIO Pag. 10 di 11

Da ricordare

Proprietario	Il soggetto titolare di un valido diritto di proprietà di un bene o un immobile.
Fabbricato	I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati nel Documento di polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa. Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come: • gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia "Impianto fotovoltaico e solare". • gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi • le opere murarie e di finitura • le opere di fondazione o interrate • gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico • le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate • le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.
Contenuto	L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale. Sono compresi anche: a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente d'oro o di platino o con pietre preziose c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa. Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme. Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto
Pertinenze	I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in Polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla Polizza. Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.
Contenuto delle pertinenze	Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere, ciclomotori (anche sportivi).
Impianto fotovoltaico e solare	Impianto per la produzione di energia elettrica o solare termico per la produzione di acqua calda per uso domestico. Sono compresi i pannelli, gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento, gli ottimizzatori. Possono essere collocati a terra, sul tetto, sul balcone o sul terrazzo dell'abitazione o della pertinenza, se ancorati mediante idonei dispositivi.

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

sezione I

articolo 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

1.1 Terremoto Proprietario

Intesa Sanpaolo Protezione paga, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti causati al fabbricato e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) terremoto
b) incendio, esplosione o scoppio conseguenti a terremoto
solo se il fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti o in altra attestazione dell'evento sismico.

da sapere: In caso di terremoto il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza. Sul sito della Protezione Civile è possibile verificare se lo stabile assicurato si trovi in una delle aree interessate

L'acquisto del Modulo è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Contenuto.
D'ora in poi, con la locuzione 'Cliente o Assicurato' si intenderà:
- Cliente, quando coincide con Assicurato
- Assicurato, quando non coincide con il Cliente e nel cui interesse è stato acquistato il Modulo.

L'acquisto del Modulo può avvenire nello stesso momento in cui viene acquistato il prodotto assicurativo "SFERA+" o in un momento successivo.
D'ora in poi quando si farà riferimento al Documento di polizza si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente all'atto dell'acquisto del prodotto e quando si farà riferimento all'Appendice contrattuale si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente quando l'acquisto del Modulo è avvenuto in un momento successivo.

Le coperture del Modulo Terremoto Proprietario si estendono anche all'impianto fotovoltaico e solare se è stata acquistata la relativa estensione di garanzia Impianto fotovoltaico e solare nel Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario.
Pertanto, se acquistata l'estensione di garanzia, la somma assicurata ricomprende anche il valore dell'impianto fotovoltaico e solare.

Sono assicurabili gli immobili che presentino le seguenti caratteristiche costruttive:

- TIPO A Fabbricato tradizionale
  Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili o con una presenza di materiali combustibili in misura non superiore al 30% della superficie complessiva delle pareti esterne e del manto del tetto.
- TIPO B Fabbricato in legno lamellare
  Fabbricato con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione.
  Il manto esterno del tetto può essere costruito in materiali incombustibili o in legno lamellare o in tegole bituminose.
  Le pareti interne, i solai, i soffitti e i rivestimenti, possono essere anche in materiali combustibili purché opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia.

legno lamellare: materiale da costruzione prefabbricato, la cui materia prima è il legno naturale tagliato in lamelle di limitata larghezza e lunghezza. Leggerezza, resistenza e versatilità lo rendono ideale per molti tipi di costruzioni, infatti il legno lamellare viene utilizzato anche nella bioedilizia in alternativa al cemento armato

tegole bituminose: dette anche tegole canadesi rappresentano un sistema alternativo alla copertura tradizionale dei tetti, composto da materiali leggeri e flessibili come supporti in fibra di vetro e rivestimenti in basalto colorato e ceramizzato

Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Il cappotto termico, se presente, anche se realizzato in materiali combustibili è considerato parte del fabbricato sia per il TIPO A che per il TIPO B, purché correttamente installato.

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni al fabbricato e al contenuto causati dal terremoto entro le seguenti somme assicurate:

- fino all'80% della somma assicurata per il fabbricato per annualità di polizza
- fino all'80% della somma assicurata per il contenuto per annualità di polizza.

Inoltre, Intesa Sanpaolo Protezione paga anche somme superiori rispetto a quelle indicate nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale per il Fabbricato e il Contenuto per spese di:

a) demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro
b) pernottamento in altro alloggio fino al massimo di 5.000 euro per sinistro
c) rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di 5.000 euro per sinistro
d) rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di 1.000 euro per sinistro.

purché legate agli eventi terremoto, incendio, esplosione o scoppio conseguenti a terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" se sono avvenuti nel periodo di copertura.

Le garanzie indicate nel Documento di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente o all'Assicurato viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

articolo 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

2.1 Terremoto Proprietario

bradisismo: lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto

trasudamento: si intende una lenta uscita di liquido in minutissime gocce

consequenziali: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti

beni mobili all'aperto: si intendono i beni non custoditi all'interno dei fabbricati, come ad esempio attrezzature, bici, gazebo

Sono esclusi i danni:

1. causati da maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina
2. causati da eruzioni vulcaniche o bradisismo in assenza di eventi sismici
3. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
4. ad abitazioni realizzate in contrasto a norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui
5. ad abitazioni in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
6. indiretti o consequenziali;
7. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni risultassero originati dagli eventi coperti
8. causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico
9. a beni mobili all'aperto
10. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano connesse all'effetto diretto del terremoto sulle cose assicurate
11. da furto, rapina saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere
12. ad abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici
13. ai veicoli soggetti a immatricolazione.

articolo 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

3.1 Terremoto Proprietario

franchigia: si intende la parte dell'importo del danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato e che non viene risarcita dalla Compagnia Assicurativa. Può essere espressa in valore assoluto (es. 500 euro) o in percentuale sul danno

Sono previste franchigie fisse e separate per tipologia di danno:

- per il fabbricato l'importo da pagare si calcola detraendo dal danno accertato una franchigia pari al:
  a) 10% della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro
  b) 5% della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro
  a seconda della scelta effettuata dal Cliente al momento dell'acquisto e indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.
- per il contenuto l'importo da pagare si calcola detraendo dal danno accertato una franchigia pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto per singolo sinistro.

da sapere: Il leasing è un contratto in cui una società ti concede un bene (auto, macchina, immobile) da usare subito, in cambio di un canone periodico, con la possibilità di riscattarlo e diventarne proprietario alla fine

In caso di danni al Contenuto, per cose speciali, valori ed eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing, Intesa Sanpaolo Protezione paga al massimo il 50% della somma assicurata per sinistro e per annualità di Polizza.

TERREMOTO

Esempio n.1 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di Indennizzo/Risarcimento:

SCELTA FRANCHIGIA 10%

- Somma Assicurata (fabbricato): 70.000 euro
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): 56.000 euro
- Danno accertato: 40.000 euro
- Franchigia (10% della somma assicurata): 7.000 euro
- Applicazione della Franchigia al danno:
  danno € 40.000,00 - Franchigia € 7.000,00 = € 33.000,00
- Indennizzo riconosciuto: € 33.000,00

SCELTA FRANCHIGIA 5%

- Somma Assicurata (fabbricato): 70.000 euro
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): 56.000 euro
- Danno accertato: 40.000 euro
- Franchigia (5% della somma assicurata): 3.500 euro
- Applicazione della Franchigia al danno:
  danno € 40.000,00 - Franchigia € 3.500,00 = € 36.500,00
- Indennizzo riconosciuto: € 36.500,00

Es. n°2 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato superiore all'importo massimo di Indennizzo/Risarcimento:

SCELTA FRANCHIGIA 10% - con estensione di garanzia - Impianto fotovoltaico e solare

- Somma Assicurata (fabbricato): € 60.000,00
- Somma Assicurata (impianto fotovoltaico e solare): € 20.000,00
- Somma Assicurata totale:
  € 80.000,00 (€ 60.000,00 Fabbricato+€ 20.000,00 Impianto fotovoltaico e solare)
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): € 64.000,00
- Danno accertato: € 80.000,00
- Franchigia (10% della somma assicurata): € 8.000,00
- Applicazione della Franchigia al danno:
  danno € 80.000,00 - Franchigia € 8.000,00 = € 72.000,00
- Indennizzo riconosciuto: € 64.000,00

SCELTA FRANCHIGIA 5%

- Somma Assicurata(fabbricato): € 60.000,00
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): € 48.000,00
- Danno accertato: € 60.000,00
- Franchigia (5% della somma assicurata): € 3.000,00
- Applicazione della Franchigia al danno:
  danno € 60.000,00 - Franchigia € 3.000,00 = € 57.000,00
- Indennizzo riconosciuto: € 48.000,00

articolo 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide per gli immobili ubicati in Italia.

articolo 5. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

All'atto dell'acquisto del Modulo il Cliente dichiara:
a) se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono quelle del FABBRICATO TIPO A o TIPO B, come descritte nel Glossario
b) la tipologia di Fabbricato (villa o appartamento)
c) le modalità di utilizzo del Fabbricato (dimora abituale o saltuaria)
d) i metri quadri della tipologia di Fabbricato (villa o appartamento), che vengono utilizzati per calcolare il premio e la somma assicurata

Tali dichiarazioni devono essere vere ed esatte.

Se Intesa Sanpaolo Protezione viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni sopra richiamate e il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ha il diritto di chiedere l'annullamento del Modulo Terremoto Proprietario e dei Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Terremoto Proprietario entro tre mesi da quando ne è venuta a conoscenza. Se Intesa Sanpaolo Protezione intende esercitare tale diritto deve trasmettere entro lo stesso termine al Cliente una apposita dichiarazione recante l'intenzione di domandare l'annullamento dei Moduli.
Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Terremoto Proprietario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o prima che essa eserciti il diritto di chiedere l'annullamento dei Moduli, il sinistro non viene pagato.

Se il Cliente non ha agito con dolo o colpa grave Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Terremoto Proprietario e dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Terremoto Proprietario entro tre mesi da quando è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni.
Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Terremoto Proprietario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o prima che essa eserciti il diritto di recesso, la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato dal Cliente e quello che avrebbe pagato se Intesa Sanpaolo Protezione avesse conosciuto il reale stato delle cose, tranne nel caso in cui le caratteristiche costruttive del Fabbricato non siano riconducibili né al FABBRICATO TIPO A né al FABBRICATO TIPO B, nel qual caso il sinistro non viene pagato.

articolo 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

La data di inizio e di fine delle coperture del Modulo sono indicate nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.
Per le modalità di aggiornamento, di estinzione (recesso, disdetta), e dell'estinzione dei Moduli della Polizza si rimanda-alle Condizioni di Assicurazione del Prodotto SFERA+.

Tutte le coperture finiscono comunque in caso di comunicazione da parte del Cliente o dell'Assicurato della vendita dell'immobile assicurato.

6.1 Carenze

Le coperture della garanzia Terremoto non sono operanti nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza del Documento di polizza o dell'Appendice contrattuale.
Se il Cliente aumenta la somma assicurata la variazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data dell'operazione. Nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza dell'operazione, pertanto, in caso di sinistro indennizzabile Intesa Sanpaolo Protezione paga nei limiti della somma assicurata precedente alla data dell'operazione.

articolo 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

7.1 Aggravamento e riduzione del rischio

All'atto dell'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario, il Cliente dichiara:
a) se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono quelle del FABBRICATO TIPO A o TIPO B, come descritte nel Glossario
b) la tipologia di Fabbricato (villa o appartamento)
c) i metri quadri della tipologia di Fabbricato (villa o appartamento), che vengono utilizzati per calcolare il premio e la somma assicurata

Tali dichiarazioni devono essere vere ed esatte.

Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Terremoto Proprietario e dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Terremoto Proprietario entro 30 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio o perché glielo ha comunicato il Cliente o perché ne è venuta a conoscenza in altro modo. Il recesso ha efficacia immediata nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) ed ha efficacia 15 giorni dopo la data in cui Intesa Sanpaolo Protezione è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio, nei casi previsti dalla lettera c).

Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Terremoto Proprietario o dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Terremoto Proprietario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'aggravamento del rischio o prima che sia scaduto il termine per esercitare il diritto di recesso o prima che esso abbia efficacia:
- nei casi previsti dalle lettere a) e b) il sinistro non viene pagato
- nel caso previsto dalla lettera c) la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta tenuto conto del rapporto tra il premio fissato per il Modulo e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento della decorrenza del Modulo.

7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco Intesa Sanpaolo Protezione estende temporaneamente le coperture assicurative acquistate anche al Fabbricato presso il quale il Cliente o l'Assicurato ha traslocato, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco, opportunamente provata, entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione i dati del Fabbricato presso il quale ha traslocato, se intende assicurarlo.

7.3 Variazione delle somme assicurate e delle franchigie

Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta.
Nel caso in cui il Cliente richieda di modificare la somma assicurata del Modulo, l'accettazione della richiesta da parte di Intesa Sanpaolo Protezione è sempre subordinata alla condizione che il Cliente sostituisca, ove necessario, la versione dei Moduli collegati in suo possesso con la versione più aggiornata.
A fronte della richiesta Intesa Sanpaolo Protezione, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice contrattuale.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

sezione II

articolo 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

8.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per la garanzia Assistenza) il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale, utilizzando:

- l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni
- il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30
- l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione accessibile dal sito internet (www.intesasanpaoloprotezione.com)

oppure per iscritto tramite:

- E-mail a: sinistrifideuram@intesasanpaoloprotezione.com
- PEC a: sinistrifideuram@pec.intesasanpaoloprotezione.com
- raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino
- fax: al numero 011.093.1062

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

Attenzione!
Se si abita in un condominio, in caso di sinistro, bisogna ricordarsi di contattare l'amministratore per l'attivazione anche della polizza condominiale se presente

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

Il Cliente o l'Assicurato devono mettere a disposizione di Intesa Sanpaolo Protezione e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di Intesa Sanpaolo Protezione della denuncia del sinistro.

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito)

Intesa Sanpaolo Protezione si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio. L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per limitare il danno. L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento.

riferimento normativo: art. 1914 del Codice Civile

8.2 Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno per la garanzia Terremoto è determinato:

a) direttamente da Intesa Sanpaolo Protezione, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata;
   oppure,
b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Cliente con atto unico di nomina e mandato dei periti. I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro che deve risultare per iscritto.
   Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno effettuate dal Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

8.3 Mandato dei periti

Per la garanzia Terremoto i periti incaricati devono:
a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
c) verificare se il Cliente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella Polizza.

da sapere: per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato nel precedente articolo lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
Resta salva la possibilità per Intesa Sanpaolo Protezione e il Cliente di intraprendere ogni azione inerente al pagamento della somma dovuta.

8.4 Determinazione del danno

In caso di sinistro relativo alla garanzia Terremoto, per determinare l'ammontare del danno si seguono i criteri indicati negli articoli successivi, entro i limiti previsti nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

8.4.1 Fabbricato (Valore a nuovo)

Per il fabbricato è pagata:
a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate
b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il fabbricato distrutto.

Intesa Sanpaolo Protezione paga inizialmente il valore del fabbricato e il valore dell'impianto fotovoltaico e solare distrutto o danneggiato al momento del sinistro, tenendo conto del degrado in base alla vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.

Successivamente, Intesa Sanpaolo Protezione paga un supplemento pari alla differenza tra la stima del fabbricato e dell'impianto a valore a nuovo e quello al momento del sinistro, a condizione che la ricostruzione o la riparazione sia ultimata entro 24 mesi dalla data del primo pagamento, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.

Facciamo chiarezza

Valore al momento del sinistro

È il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stima il valore del bene, tenendo conto del deprezzamento, del grado di vetustà, dell'uso, dello stato di conservazione e di altri eventuali degradi.

Valore a nuovo

È il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati

8.4.2 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

a) alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati
b) alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del contenuto avevano al momento del sinistro.
Dall'indennizzo sarà detratto il valore dei residui.

valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

Si precisa che:

a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento
c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi
d) per i titoli di credito:
   - Intesa Sanpaolo Protezione paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
   - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa
e) per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

collezioni: si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

valore nominale: di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

azione cambiaria: che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

La stima con il criterio del Valore a nuovo non si effettua:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

articolo 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'importo che risulti dovuto e ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma, Intesa Sanpaolo Protezione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito e se il ritardo dipende da fatti imputabili a Intesa Sanpaolo Protezione, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento (art. 1284 codice Civile comma 1°).

articolo 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Intesa Sanpaolo Protezione rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- del Cliente o dell'Assicurato
- delle persone ospitate dal Cliente o dell'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

articolo 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di terremoto, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare presumibile superi i 25.000 euro.

articolo 12. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

articolo 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO

Oltre a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione del Modulo Terremoto Proprietario trovano applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili alla Polizza e le disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario e del Prodotto.

GLOSSARIO

ANNUALITÀ DI POLIZZA
Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della Polizza.

APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'estinzione di Moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione degli elementi contrattuali quali ad esempio dei massimali o delle somme assicurate, per l'acquisto o per l'eliminazione delle Estensioni di garanzia.

ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione che può essere anche diversa dal Contraente.

BRADISISMO
Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CARENZA
Il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della Polizza.

CONTRAENTE/CLIENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione. Può coincidere con l'Assicurato.

COSE
Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DOCUMENTO DI POLIZZA
È il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture assicurative e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO
I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati in Polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa.
Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come:
a) gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole.
b) Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia Impianto fotovoltaico e solare.
c) gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi
d) le opere murarie e di finitura
e) le opere di fondazione o interrate
f) gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
g) le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate
h) le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.

FRANCHIGIA
L'importo che resta a carico dell'Assicurato espresso in percentuale sulla somma assicurata.

FURTO
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI
Sono considerati incombustibili:
- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

PERTINENZE
I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in Polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla Polizza.
Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.

POLIZZA
Documento che attesta il Contratto di Assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Cliente a Intesa Sanpaolo Protezione come corrispettivo dei Moduli acquistati.

RAPINA
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO
È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPPIO
L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO
L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro detratti eventuali sotto limiti, scoperti o franchigie.

TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nell'annualità di Polizza.

VALORE A NUOVO
Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO
Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE
Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto secondo il comune commercio.

INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28